

ALLEGATO A AL N. 4356 DI REP. N. 2667 Progr.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE

Art. 1

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile è costituito un Consorzio con attività esterna denominato:

"POLIEDRA – Centro di servizio e consulenza del Politecnico di Milano su pianificazione ambientale e territoriale"

Esso potrà far uso della denominazione in forma abbreviata **"POLIEDRA"**.

Il Politecnico di Milano partecipa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5.3 dello Statuto del Politecnico di Milano e dell'art. 76 del regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano e alle condizioni ivi previste. Tutti i Consorziati dichiarano, con la adesione al Consorzio, di conoscere i contenuti e le condizioni del suddetto regolamento ed in particolare del predetto art. 76.

Art. 2

Il Consorzio è senza scopo di lucro ed ha per oggetto: svolgere attività di supporto alla ricerca dei dipartimenti del Politecnico di Milano e degli altri Consorziati e di formazione sulle tematiche dell'ambiente, del territorio, del patrimonio culturale, dell'energia, della mobilità sostenibile, dei sistemi di supporto alla decisione (DSS), mediante il compimento di tutti gli atti necessari o utili (scouting) all'acquisizione di commesse pubbliche o private nei suddetti campi, il tutto alle condizioni preventivamente concordate con i singoli Consorziati.

Art. 3

Il Consorzio ha sede legale in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32.

DURATA

Art. 4

Il Consorzio ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), salvo prolungamento da deliberare nei modi di legge.

Il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 26.

CONSORZIATI

Art. 5

Possono partecipare al Consorzio tutte le Imprese, Istituti, Fondazioni, Enti, Organizzazioni ed Istituzioni Pubbliche e/o Private, che siano interessati all'oggetto sociale e che posseggano i requisiti idonei per il suo raggiungimento, anche se costituite sotto forma di società cooperativa, purché non abbiano in corso alcuna procedura concorsuale, né che a loro carico vi sia stata dichiarazione di fallimento (ancorché seguita da riabilitazione), interdizione o inabilitazione o che siano interessate dall'applicazione di provvedimenti o misure

di prevenzione (anche per il caso in cui il relativo procedimento sia in corso) previste dalla legge n. 55 del 19 marzo 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

AMMISSIONE

Art. 6

La domanda scritta d'ammissione al Consorzio deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, delle norme richiamate all'Art. 1 del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e dichiarare di accettarle nella loro integrità.

La domanda dovrà inoltre contenere l'esatta denominazione dell'impresa e della sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante e l'attività svolta. Sulla domanda di ammissione delibera l'assemblea e per l'accoglimento della stessa sono necessarie le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non potranno cedere a terzi la loro quota intera o parziale, senza preventiva autorizzazione scritta di tutti gli altri Consorziati.

RESPONSABILITA' DEL CONSORZIO E OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Art. 7

Il Consorzio opera esclusivamente in nome proprio evitando l'insorgere di responsabilità che possano coinvolgere, anche in futuro, i singoli Consorziati. In particolare nessun impegno e rapporto deriverà ai singoli Consorziati verso il personale con il quale venga istituito un rapporto di lavoro con il Consorzio.

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità verso i Consorziati per l'utilizzazione da parte di costoro di conoscenze apprese in dipendenza del vincolo consortile.

Il Consorzio opera con mezzi propri. Appositi contratti tra consorzio e Consorziati permettono l'acquisizione di mezzi tecnici, capacità professionale e quant'altro necessario per l'operatività del Consorzio. Il Consorzio può acquisire capacità operativa anche attraverso contratti con non Consorziati. Per il Politecnico di Milano tali accordi saranno disciplinati dai Regolamenti vigenti presso lo stesso Ateneo tenuto altresì conto dei prioritari impegni istituzionali.

I Consorziati hanno l'obbligo:

- a) di fornire al Consorzio quanto con esso pattuito contrattualmente al fine di permettere allo stesso l'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi;
- b) di corrispondere al Consorzio i contributi previsti dal presente contratto e di rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse del Consorziato richiedente nonché di

risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per propria inadempienza nei limiti degli importi stabiliti nei singoli contratti stipulati fra il Consorzio ed i singoli Consorziati;

c) di osservare il presente contratto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali del Consorzio;

d) nel caso in cui il Consorzio intenda partecipare direttamente alla richiesta di fondi o a bandi nazionali ed internazionali di finanziamento, esso si impegna espressamente, al fine di mantenere l'autonomia del finanziamento anche degli altri Consorziati, a non creare condizioni di concorrenza tra il Consorzio e i singoli Consorziati. A tal fine, il Consorzio, si impegna a comunicare tempestivamente ai Consorziati l'intenzione di partecipare a bandi nazionali ed internazionali di finanziamento. I Consorziati, sono tenuti a dare riscontro alla comunicazione entro 8 giorni dal ricevimento della stessa, dando d'assenso o segnalando un'eventuale propria intenzione di partecipare in alternativa al Consorzio. In quest'ultimo caso, il Consorzio, non potrà procedere, a meno che non si raggiunga un accordo in senso diverso.

In assenza di riscontro, nei tempi previsti, varrà la regola del silenzio assenso.

RECESSO - ESCLUSIONE - FORMA GIURIDICA/Consorziati

Art. 8

Il Consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio per giustificato motivo; il recesso e la relativa motivazione viene comunicato al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C. e diviene automaticamente effettivo 90 (novanta) giorni dopo la data di ricevimento della comunicazione. L'assemblea straordinaria ha facoltà di stabilire un termine più breve per l'efficacia dello stesso. Ovviamente restano ferme anche dopo quella data le obbligazioni del Consorziato recedente verso il Consorzio che alla data di ricezione della lettera di cui al primo paragrafo di questo articolo, siano in corso di adempimento.

Costituisce giustificato motivo di recesso per il Politecnico di Milano la valutazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo circa i risultati negativi ottenuti nel rapporto giuridico con il Consorzio, nonché la valutazione che gli impegni istituzionali dell'Ateneo impediscono la proficua continuazione dal rapporto con il Consorzio; nonché ai sensi dell'art. 76 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano, un aumento del fondo consortile non accettato dal Politecnico.

Il Consorzio può, alla presentazione della domanda di recesso dei singoli Consorziati, deliberare lo scioglimento del Consorzio e la conseguente liquidazione ai sensi dell'Art. 26 del presente Statuto.

Il recesso del Politecnico di Milano comporta il cambio di denominazione del Consorzio poiché la denominazione e il marchio

"POLIEDRA - Centro di servizio e consulenza del Politecnico di Milano su pianificazione ambientale e territoriale", apparten-
gono al Politecnico di Milano. Il nuovo nome non potrà fare
riferimento alcuno né a "POLIEDRA" né al "Politecnico di Mila-
no".

Art. 9

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti del
Consortziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti ri-
chiesti per l'ammissione al Consorzio o che si sia resa insol-
vente verso il Consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni
assunte verso il Consorzio o per grave inosservanza delle di-
sposizioni del contratto consortile, degli specifici contratti
stabiliti con il Consorzio e delle deliberazioni degli organi
del Consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o
morale al Consorzio o ai Consorziati o che non si trovi più in
grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 10

In caso di trasferimento di Azienda, per morte o per atto tra
vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di
Consorzio a condizione che esso sia in possesso di tutti i re-
quisiti per l'ammissione al Consorzio e che in tal senso si
sia espressa l'Assemblea con le maggioranze previste per l'as-
semblea straordinaria. La delibera non è soggetta ad impugna-
tiva.

Art. 11

Le deliberazioni relative alla esclusione dei Consorziati deb-
bono essere notificate dal Presidente agli interessati median-
te lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C.,
entro cinque giorni successivi alla deliberazione.
Entro trenta giorni dalla data della notifica le deliberazioni
possono essere impugnate davanti al Collegio Arbitrale. Le de-
liberazioni diventano operative immediatamente, ma l'impugna-
tiva davanti al Collegio Arbitrale ha effetto sospensivo.

Art. 12

I Consorziati receduti o esclusi ed i nuovi titolari delle im-
prese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non
ammessi al Consorzio sono responsabili verso il Consorzio e
verso terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del Codice Civi-
le, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla
data in cui essi o il loro dante causa hanno cessato di farne
parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate
sino alla data stessa.

Al socio receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasfe-
rimento dell'impresa sarà rimborsato il contributo al fondo
consortile da lui o dal suo dante causa versato, nonché l'e-
ventuale eccedenza del fondo per la quota di sua competenza,
previa detrazione di ogni suo debito verso il Consorzio, com-
presa la quota a suo carico per l'eventuale reintegro del fon-
do consortile. Ogni rimborso sarà effettuato entro trenta
giorni dall'adempimento di tutte le obbligazioni per cui sus-

sista una sua responsabilità. Il Politecnico di Milano non è obbligato a rilevare quote di partecipazione di socio receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell'impresa e si riserva in tali occasioni il diritto di recesso dal Consorzio ai sensi dell'Art. 8 del presente Statuto.

FONDO CONSORTILE E MEZZI FINANZIARI

Art. 13

Il fondo consortile è costituito dalla quota sottoscritta e versata dai Consorziati in sede di costituzione e di successiva adesione.

La copertura di eventuali disavanzi è regolata nel modo che segue:

quando nel corso dell'esercizio l'eventuale perdita di gestione dovesse raggiungere 1/3 (un terzo) del fondo consortile, gli amministratori dovranno entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento della perdita, convocare i Consorziati per le conseguenti delibere.

I Consorziati potranno:

1.1 deliberare il rinvio a nuovo della perdita;

1.2 deliberare la copertura della stessa mediante corrispondente riduzione del fondo consortile;

1.3 deliberare la copertura della stessa mediante versamento in denaro, da parte dei Consorziati.

Le delibere di cui ai punti 1.1 e 1.2 dovranno essere prese con la maggioranza prevista per le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, mentre per la delibera di cui al punto 1.3 occorrerà la presenza e l'unanimità dei consensi di tutti i Consorziati previa autorizzazione dei competenti organi dei singoli Consorziati. La delibera di cui al punto 1.3 dovrà essere presa in tempi e modi compatibili con il pronunciamento degli organi dei singoli Consorziati.

2. Quando, nel corso dell'esercizio, la perdita rinviata a nuovo, come eventualmente deliberato ai sensi del precedente punto 1.1, raggiungesse, unitamente alle ulteriori perdite accertate, il 90% (novanta per cento) del fondo consortile, gli Amministratori dovranno, sempre nei termini di 15 (quindici) giorni dall'accertamento delle perdite, convocare i Consorziati, i quali dovranno obbligatoriamente deliberare, così come previsto ai punti 1.2 o 1.3, o, in alternativa, sciogliere il Consorzio ai sensi dell'Art. 26 del presente Statuto.

3. Nel caso di delibera di cui al punto 1.2 precedente, i Consorziati, con le maggioranze previste per le delibere dell'Assemblea Ordinaria, potranno deliberare il reintegro e/o l'aumento del fondo consortile, stabilendone modalità e termini.

Tale delibera non sarà vincolante per i Consorziati, fermo restando che coloro che non aderiranno al reintegro e/o aumento vedranno ridotta la propria quota percentuale di partecipazione al fondo consortile, fatto salvo comunque il diritto di recesso ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

Qualora alcuni Consorziati non aderissero al reintegro e/o au-

mento di capitale la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà rivista in funzione delle mutate percentuali di partecipazione al fondo consortile dei Consorziati.

Art. 14

Il fondo consortile è suddiviso in quote.

Non è ammesso il trasferimento di quote di fondo consortile tra Consorziati esclusi i casi contemplati dall'art. 12 del presente statuto. Il trasferimento di quote di fondo consortile a nuovi Consorziati è regolato dalle norme sull'ammissione di cui all'art. 6.

INFRAZIONI E PENALITA'

Art. 15

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualsiasi infrazione alle disposizioni dello Statuto o dei Regolamenti Interni di cui all'Art. 25 del presente Statuto o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il Consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio di Amministrazione per deliberare i conseguenti provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione sarà comunicata entro cinque giorni dal Presidente al Consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C..

Il Consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.

ORGANI

Art. 16

Sono organi del Consorzio:

- 1) L'Assemblea generale dei Consorziati;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente, il Vice Presidente se nominato;
- 4) Il Consiglio Scientifico;
- 5) Il Direttore;
- 6) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 17

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati e tutti hanno diritto di voto; a condizione che abbiano interamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio. Per le delibere concernenti il recesso Art. 8, l'esclusione Art. 9 ed il subentro Art. 10 l'interessato non ha diritto di voto.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto obbligano tutti i Consorziati. Il Direttore, nominato ai sensi dell'Art. 21, e il Coordinatore del Consiglio Scientifico partecipano senza diritto di voto all'Assemblea dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta

all'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da tanti Consorziati che rappresentino almeno un quarto del fondo consortile, presso la sede del Consorzio o di uno dei Consorziati.

La convocazione sarà fatta, tramite P.E.C. o e-mail con conferma di ricezione, da spediti ai Consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza mediante ausilio supporti telefonici o informatici che assicurino il collegamento simultaneo dei consorziati.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con le stesse modalità il giorno prima di quello della riunione.

Nel caso di Assemblea Straordinaria che abbia all'ordine del giorno modifiche statutarie la proposta di modifica verrà inviata ai Consorziati 45 (quarantacinque) giorni, naturali e consecutivi, prima della data dell'Assemblea.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero fondo consortile e vi intervengano tutti gli amministratori in carica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione.

Ogni Consorzio può delegare un altro per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun Consorzio può avere più di una delega. Ogni Consorzio ha diritto ad un voto per ogni euro di quota di partecipazione al fondo consortile.

Ciascun Consorzio potrà essere rappresentato in Assemblea da uno o più delegati, muniti di procura scritta, purché non siano amministratori, sindaci o dipendenti del consorzio, restando inteso che ai delegati presenti di ciascun Consorzio spetteranno tanti voti quante sono le quote del fondo consortile detenute dal singolo Consorzio diviso per il numero dei delegati presenti stessi.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è necessario che siano presenti in proprio o per delega, tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo consortile.

L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consorziati presenti o rappresentati in Assemblea.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Essa può validamente deliberare in prima convocazione quando

siano presenti in proprio o per delega tanti Consorziati che rappresentino la totalità del fondo consortile, ed in seconda convocazione almeno i nove decimi del fondo consortile. Per le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione occorre l'approvazione di almeno i nove decimi dei voti dei Consorziati presenti o rappresentati in Assemblea. Per il quorum costitutivo e deliberativo si tiene conto solo delle quote con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei Consorziati per visione.

L'Assemblea Ordinaria dei soci provvede:

- ad impartire le direttive generali per le attività e la politica del Consorzio;
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed il piano di fatturato, spese, personale ed investimenti, elaborati dal Direttore e presentati dal Consiglio di Amministrazione;
- alla nomina e alla revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione non di competenza del Politecnico di Milano;
- alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- alla determinazione dei mezzi finanziari ai sensi dell'Art. 14 e alla copertura delle passività ai sensi e con le maggioranze previste all'Art. 13;
- a deliberare su qualsiasi altro argomento riservato dalla Legge o dal presente statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria dei soci provvede:

- all'eventuale scioglimento del Consorzio, alla nomina ed al conferimento dei poteri ai liquidatori;
- all'ammissione di nuovi Consorziati;
- deliberare su qualunque modifica del presente statuto;
- deliberare su qualsiasi argomento riservato dalla Legge o dal presente contratto alla sua competenza.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre o cinque membri, la maggioranza dei quali (due o tre rispettivamente secondo il numero complessivo dei membri) nominati dall'Assemblea Ordinaria su designazione del Rettore del Politecnico di Milano sentiti i dipartimenti dell'Ateneo che collaborano con il Consorzio, di cui uno con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consorzio, gli altri membri (uno, due, rispettivamente secondo il numero complessivo dei membri) nominati dall'Assemblea Ordinaria.

Gli amministratori, tenuto conto di quanto stabilito al comma precedente, possono essere anche non Consorziati e non hanno l'obbligo di prestare cauzione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di quattro anni e gli amministratori possono essere rinnovati. In ogni caso di cessazione dalla carica prima della scadenza compreso i casi di dimissione, revoca o sostituzione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione si provvede alla reintegrazione del numero con nomina e indicazione da parte dei Consorziati aventi diritto alla designazione medesima.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri. I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente tramite P.E.C. o e-mail, con conferma di ricezione, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e in caso di urgenza almeno 48 ore prima, l'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo della riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono tenersi in teleconferenza o videoconferenza mediante ausilio di supporti telefonici o informatici che assicurino il collegamento simultaneo dei partecipanti.

In caso di vacanza provvederà lo stesso Consiglio con apposita delibera. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che per legge o disposizioni del presente contratto spettano all'Assemblea dei Soci. In particolare provvede a:

- a) assistere il Presidente;
- b) nominare il Direttore del Consorzio, determinandone compiti, poteri ed emolumenti;
- c) controllare il Direttore, impartendogli le direttive e verificandone la loro attuazione;
- d) deliberare sulla presentazione all'Assemblea dei Soci del bilancio consuntivo e preventivo nonché sui piani di fatturato, spese, personale ed investimenti;
- e) elaborare eventuali modifiche di statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria;
- f) redigere ed approvare uno o più regolamenti specifici purché non in contrasto con i regolamenti del Politecnico di Milano;
- g) nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- h) adottare il piano della prevenzione su proposta elaborata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- i) adottare il programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Le disposizioni del Consiglio di Amministrazione saranno rac-

colte in verbali trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e messi a disposizione dei Consorziati.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 19

Il Presidente del Consorzio è nominato dall'assemblea ordinaria su designazione del Rettore del Politecnico di Milano sentiti i dipartimenti dell'Ateneo che collaborano con il Consorzio.

Al Presidente è attribuito, oltre alla legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio, il potere:

- a) di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- c) di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- d) di accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- e) di adempiere gli incarichi espressamente conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione. Può delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente o al Direttore del Consorzio.

La rappresentanza sostanziale e processuale spetta al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento subentra nella funzione il Vice Presidente; la sottoscrizione degli atti di competenza del Presidente effettuata dal Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Art. 20

Il Consiglio Scientifico è nominato dal Rettore del Politecnico di Milano, per una durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione, al fine di orientare e monitorare l'attività del Consorzio e verificare la qualità dei risultati.

La scelta dei membri viene effettuata in modo tale da garantire una rappresentanza equilibrata dei dipartimenti del Politecnico di Milano che collaborano con il Consorzio.

Il Consiglio Scientifico elegge ogni anno il proprio Coordinatore che può essere confermato. Il Coordinatore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Il Consiglio Scientifico è convocato a cura del suo Coordinatore tramite P.E.C. o e-mail, con conferma di ricezione, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima.

Il Consiglio Scientifico è regolarmente costituito quando è presente, anche per delega, la metà più uno dei suoi membri in carica.

Il Consiglio Scientifico può proporre al Politecnico di cooperare altri esperti.

Le principali funzioni del Consiglio Scientifico sono:

- * orientare lo sviluppo del Consorzio, definendo - nei limiti dell'oggetto sociale - le aree tematiche di interesse;
- * definire criteri di qualità per le attività del Consorzio;
- * fornire, su richiesta del Presidente del Consorzio, un parere sulle proposte di contratti, convenzioni o partecipazione a bandi e sulle modalità di svolgimento delle attività inerenti singoli progetti e relativa attribuzione del personale.
- * verificare la qualità delle attività e le prospettive di sviluppo preparando un rapporto periodico per il Consiglio di Amministrazione.

DIRETTORE

Art. 21

Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio Scientifico. Il Direttore partecipa alle riunioni degli organi del Consorzio con parere consultivo.

Al Direttore del Consorzio spettano le seguenti funzioni:

- sviluppare in forma operativa le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre il programma annuale di attività e il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, controllarne l'attuazione e curarne la gestione;
- redigere il conto consuntivo, costituito dal conto del bilancio e della situazione patrimoniale, da sottoporre al Consiglio per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- rendere esecutive, seguendo le direttive del Consiglio di Amministrazione, tutte le necessarie procedure normative, operative, amministrative e finanziarie richieste dalla realizzazione delle attività del Consorzio;
- mantenere i necessari contatti con i responsabili delle varie attività dei singoli Consorziati, in relazione alla parte dei lavori affidata a ciascuno di essi.

Inoltre, al Direttore del Consorzio possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, le seguenti funzioni:

- sottoscrivere i contratti nelle formulazioni già approvate dal Consiglio;
- sottoscrivere proposte e offerte, negoziare e stipulare contratti di ordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto consortile, nonché qualunque atto a essi relativo o conseguente, con tutte le clausole ritenute opportune compresa la clausola compromissoria;
- provvedere agli acquisti necessari per la materiale organizzazione del Consorzio;
- sottoscrivere atti o documenti necessari per lo svolgimento delle attività consortili o per l'amministrazione del Consorzio, ivi incluse le dichiarazioni e le certificazioni prescritte dalla normativa fiscale e valutaria.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA

TRASPARENZA

Art. 22

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adempie a tutti i compiti assegnati a detta figura dalla legge e specificatamente dalla legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e dal D.Lgs n. 33 del 2013.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 23

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Consorziati, ovvero tra i Consorziati e il Consorzio, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti territorialmente competente in relazione alla sede legale del Consorzio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale territorialmente competente in relazione alla sede legale del Consorzio. Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge.

BILANCI ED UTILI

Art. 24

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio di Amministrazione predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea Ordinaria che deve discuterlo ed approvarlo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i soci, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo e utilizzati per le finalità del Consorzio. Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo che individui l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò deri-

vanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

REGOLAMENTI

Art. 25

Per l'attuazione del presente statuto il Consiglio di Amministrazione potrà redigere uno o più regolamenti specifici, purché non in contrasto con i regolamenti del Politecnico di Milano, che saranno approvati dall'assemblea dei soci sentito il parere del Consiglio Scientifico.

SCIoglIMENTO

Art. 26

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

Nella liquidazione dell'attivo, compresa la cessione di eventuali licenze, marchi, know-how o altri diritti industriali, i Consorziati avranno diritto di prelazione.

L'attivo che dovesse rimanere a disposizione alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività sarà devoluto a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro. I Consorziati in solido, fin d'ora, con la sottoscrizione del presente atto si impegnano a tenere indenne il Politecnico di Milano da ogni eventuale azione dei creditori del Consorzio.

Il Politecnico di Milano, in caso di passività che superino l'attivo e le disponibilità del fondo consortile, non potrà essere chiamato al ripiano di tali passività e i Consorziati in solido, fin da ora, con la sottoscrizione del presente atto si impegnano a ripianare tra essi la quota di tali passività ascrivibili al Politecnico di Milano.

Il Collegio dei liquidatori delibera a maggioranza. I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente cessano dalle loro funzioni con la nomina del liquidatore o dei liquidatori.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Art. 28

I Consorziati si impegnano a non costituire, senza comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dovrà dare comunicazione agli altri Consorziati, nuovi Consorzi o associazioni con scopi uguali o analoghi nell'ambito dell'Unione Europea.

F.TO FRANCESCO BALLIO

F.TO EMANUELA MOTTA notaio - sigillo